R.G. 74478/2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE III CIVILE -

All'udienza del 18.3.2015, è presente per l'opposto l'Avvocata Roberta Neri, la quale si riporta alla comparsa di risposta depositata, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto.

Alle ore 10,02, nessune è comparso per parte opponente.

Il Giudice,

all'esito della discussione, decide la causa come da separato provvedimento del quale successivamente dà lettura.

Il G.O.T. Simone Tablò

R.G. 74478/2012

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione III civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.T. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C. 74478/2012, tra

la [redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (Avvocato [redacted]);

- opponente -

ed il [redacted], in persona del suo curatore e legale rappresentante *pro-tempore* (Avvocata Roberta Neri, Avvocato Fulvio Zardo ed Avvocato Giobbe Zardo);

- opposto -

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 18.3.2015, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione pregiudiziale, sollevata dall'opponente, di incompetenza territoriale.

Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di pagamento di somma di denaro, ai sensi dell'art.20 c.p.c., il foro facoltativo – alternativo a quello del soggetto convenuto, previsto dagli artt.18 e 19 c.p.c. – è quello in cui è sorta o deve eseguirsi detta obbligazione.

Poiché, a mente dell'art.1182, III comma, c.p.c., la stessa obbligazione di pagamento deve essere adempiuta al domicilio del creditore ed atteso che, nel caso in esame, il domicilio del creditore opposto – coincidente con la sede sociale – è situato in Roma, ne segue che il foro competente (*rectius*: uno dei fori competenti) per il procedimento monitorio – nonché per la successiva fase di opposizione – risulta essere proprio quello adìto, vale a dire quello di Roma; con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.

2. Nel merito, come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il relativo giudizio, a cognizione piena, si svolge secondo gli ordinari principi in tema di prova, in forza dei quali all'opposto – in qualità di attore sostanziale – fa carico l'onere di dimostrare, in modo pieno ed esauriente, il fondamento della pretesa già monitoriamente azionata, secondo il disposto dell'art.2697 c.c.; a tale riguardo, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili *ex* art.634 c.p.c. posti a fondamento dell'ingiunzione, nell'ambito del procedimento di opposizione, non costituiscono piena prova della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito dell'opposto (cfr. Cass. civ., 11.3.2011, n.5915; Cass. civ., 11.5.2007, n.10860; Cass. civ., 6.8.2004, n.15186; Cass. civ., 17.11.2003, n.17371).

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

2a. Ora, riguardando la presente causa – come sopra precisato – un'obbligazione di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).

2b. Con riferimento alla prova della fonte delle obbligazioni, ancorché non sia stato prodotto alcun testo contrattuale sottoscritto dalle parti e l'opposta in sede monitoria l'opposta abbia offerto in comunicazione unicamente le fatture (docc.1, 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente nella fase monitoria), il rapporto non è stato in alcun modo contestato dall'opponente, che si è limitata ad eccepire un generico inadempimento dell'opposto.

Quest'ultimo, tra l'altro, unitamente alla memoria *ex* art.183, VI comma, n.2), c.p.c., ha provveduto a depositare una "lettera di intenti" datata 12.10.2010, che, attesa la sufficiente specificazione degli adottandi impegni negoziali e dato il riferimento alla successiva stipulazione dell'accordo contenente tali impegni, può essere qualificato come contratto preliminare.

Detta scrittura, ancorché non costituisca l'accordo definitivo tra le parti, rappresenta certamente un forte indizio dei rapporti tra l'opponente e la società opposta *in bonis*, elemento che, insieme al riconoscimento implicito delle relazioni commerciali *de quibus* da parte della [redacted], corrobora la tesi della esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto contrattuale tra le parti.

2c. *Ex latere debitoris*, l'opponente non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento,

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

limitandosi ad allegare un presunto ritardo dell'opposto nella consegna dei beni nonché la sussistenza di vizi nella merce, indicati in modo del tutto generico, senza peraltro dimostrare in alcun modo la fondatezza di tali assunti.

Ne deriva che tali affermazioni non appaiono idonee a costituire un'eccezione di inadempimento *ex* art.1460 c.c. sufficientemente circostanziata e puntuale, tale, quindi, da paralizzare la pretesa del creditore.

3. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei difensori, come dai medesimi richiesto.

4a. Il carattere evidentemente dilatorio dell'opposizione svolta dalla [redacted] costituisce motivo per la condanna della stessa al pagamento, a mente dell'art.96, III comma. c.p.c., in favore dell'opposta, di una somma, equitativamente determinata, pari alla metà dei compensi liquidati.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente;
  respinge l'opposizione proposta dalla [redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.17628/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.9.2012, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore dei difensori del [redacted] Avvocata Roberta Neri, Avvocato Fulvio Zardo ed Avvocato

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961

Giobbe Zardo – in conformità alla richiesta – delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

- condanna, infine, ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c., la [redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al versamento, in favore del [redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, dell'ulteriore somma di euro 1.600,00.=.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 18 marzo 2015

Il G.O.T. Simone Tablò

Firmato Da: TABLO' SIMONE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 96961